



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

<p>REGOLAMENTO UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</p>

Approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. ... del

Sommario

Sommario

Sommario	1
SEZIONE A - ASPETTI COMUNI AI SERVIZI	1
TITOLO 1 - NORME GENERALI	1
Premessa	1
Art. 1 Definizioni generali	2
Art. 2 Ambito di Applicazione	11
Art. 3 Compiti e attribuzioni del gestore del Servizio idrico integrato	11
Art. 4 Obblighi dell'utente del Servizio Idrico Integrato	13
Art. 5 Efficacia e Obbligatorietà del Regolamento unico del Servizio Idrico Integrato	13
Art. 6 Applicabilità del diritto e controversie	14
Art. 7 Trattamento dei dati personali	14
TITOLO 2 - TARIFFE E FATTURAZIONE	14
Art. 8 Determinazione delle Tariffe	14
Art. 9 Fatturazione	16
Art. 10 Modalità di Pagamento	16
Art. 11 Deposito Cauzionale	16
SEZIONE B - SERVIZIO ACQUEDOTTO	17
TITOLO 3 – NORME GENERALI	17
Art. 12 Generalità del servizio di Acquedotto	17
Art. 13 Diritto alla Fornitura e Obblighi del Gestore	17
Art. 14 Tipi di Utilizzo dell'acqua	18
Art. 15 Tipi di utenza	18
Art. 16 Uso antincendio e bocche antincendio	21
Art. 17 Opere di urbanizzazione primaria a servizio di trasformazioni urbanistiche	23
TITOLO 4 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA	23
Art. 18 Procedura per l'Allacciamento	23
Art. 19 Modalità per un nuovo allacciamento	24
Art. 20 Razionalizzazione degli allacciamenti esistenti	25
Art. 21 Stipula del Contratto di Fornitura	26
Art. 22 Voltura del Contratto a titolo oneroso	27

Art. 23 Subentro del Contratto	27
Art. 24 Voltura del contratto a titolo gratuito	27
Art. 25 Recesso/Cessazione	27
TITOLO 6 - CONTATORE (MISURATORE)	28
Art. 26 Installazione e gestione del contatore	28
Art. 27 Lettura del contatore	28
Art. 28 Verifica del contatore	29
TITOLO 7 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA FORNITURA	29
Art. 29 Sospensione della Fornitura	29
Art. 30 Risoluzione del contratto	30
TITOLO 8 - CONTROLLI E VERIFICHE (ACQUEDOTTO)	30
Art. 31 Diritto di accesso e controllo	30
Art. 32 Responsabilità dell'utente	30
Art. 33 Prelievi abusivi	31
Art. 34 Liquidazione giudiziale	31
Art. 35 Divieti	32
SEZIONE C - SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE	33
TITOLO 9 - NORME GENERALI	33
Art. 36 Generalità dei servizi di Fognatura e Depurazione	33
TITOLO 10 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA	34
Art. 37 Obbligatorietà dell'allacciamento	34
Art. 38 Modalità di allacciamento	34
Art. 39 Procedura di allacciamento a reti fognarie	35
Art. 40 Allacciamenti esistenti	36
Art. 41 Acque meteoriche in pubblica fognatura	37
TITOLO 11 - AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IN RETE FOGNARIA	37
Art. 42 Procedure di autorizzazione	37
Art. 43 Modifiche dell'insediamento o del recapito dello scarico	39
Art. 44 Diffida, revoca e sospensione dell'autorizzazione	39
TITOLO 12- PRESCRIZIONI GENERALI PER GLI SCARICHI	39
Art. 45 Limiti di accettabilità degli scarichi	39
Art. 46 Bilancio idrico degli scarichi industriali	40
Art. 47 Acque di aggettamento	40
Art. 48 Divieto di scarico di determinate sostanze	41
Art. 49 Sversamenti accidentali nell'ambito di scarichi industriali	42
Art. 50 Divieto di diluizione degli scarichi	43

TITOLO 13- IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO	43
Art. 51 Obbligo di pretrattamento	43
Art. 52 Caratteristiche degli impianti di pretrattamento	44
TITOLO 14- CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE	44
Art. 53 Conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane	44
Art. 54 Diritto di accesso e controllo	45
Art. 55 Responsabilità dell'utente	46
SEZIONE D – ULTERIORI DISPOSIZIONI	48
TITOLO 16 DISPOSIZIONI FINALI	48
Art. 56 Contenuto minimo dei preventivi dei lavori di allacciamento idrico e fognario	48
Art. 57 Sanzioni e indennizzi	48
Art. 58 Reclami	48
Art. 59 Ulteriori condizioni e specifiche	48
Art. 60 Rinvio alla normativa vigente	49

SEZIONE A - ASPETTI COMUNI AI SERVIZI

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Premessa

L'acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà, precauzione e sostenibilità: qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Con tale scopo, il gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche.

Il gestore, in ottemperanza al Piano d'ambito predisposto dall'Ente di governo dell'ambito (EGATO), organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente, tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata (civile, industriale).

Per la distribuzione della risorsa il gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di ripristino della funzionalità di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducono lo spreco di acqua, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di ambito.

Nell'ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche, il gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.

L'utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e al riutilizzo della stessa, nel rispetto di quanto indicato dal presente regolamento.

L'utente si impegna altresì a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

Il presente Regolamento del SII è il documento che contiene la disciplina generale relativa alle modalità di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali.

Art. 1 Definizioni generali

1. Nell'ambito del presente Regolamento, ove non diversamente ed espressamente indicato, valgono le definizioni di seguito riportate. In caso di difformità con le definizioni stabilite dalla normativa nazionale o regionale *ratione temporis* vigenti, prevalgono queste ultime su quelle del presente Regolamento.
 - Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
 - Acqua potabile: acqua con caratteristiche idonee al consumo umano secondo la normativa vigente.
 - Acque bianche: acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate, e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti.
 - Acque di aggotamento: scarichi di acque derivanti dallo svolgimento di specifiche attività, lavori od operazioni in cui è necessario allontanare dall'area di intervento acque sotterranee, di subalveo o superficiali tramite pompaggio o derivazione per essere rilasciate in un punto diverso dal medesimo corpo idrico dal quale sono state prelevate o in un corpo idrico diverso, non costituiscono scarichi di acque reflue. Rientrano nelle predette situazioni le acque di infiltrazione o le acque di falda connesse alla realizzazione di scavi per la posa in opera di condotte di servizio o la realizzazione di strutture, manufatti o edifici.
 - Acque di prima pioggia: volumi idrici connessi ai primi 2,5-5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio; per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti. I coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate o impermeabilizzate e pari a 0,3 per le superfici permeabili di qualunque tipo. Restano escluse dal computo suddetto le superfici incolte e quelle di uso agricolo.
 - Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
 - Acque meteoriche di dilavamento: acque derivanti da eventi atmosferici che, non assorbite e non evaporate, dilavano aree e superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) e si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie o suolo.
 - Acque nere: acque reflue domestiche, acque reflue assimilabili a domestiche; acque reflue industriali, escluse quelle sotterranee di drenaggio aventi i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamento; acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, qualora siano compatibili col corretto funzionamento del sistema fognario-depurativo, per i particolari casi nei quali, in relazione alle attività svolte, l'Autorità pubblica responsabile ravvisi il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili

scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

- Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e da attività domestiche, e scarichi di acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, purché non siano miscelate con altre acque reflue provenienti da cicli produttivi o con acque meteoriche di dilavamento.
- Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti (installazioni) in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, e potenzialmente contenenti sostanze inquinanti.
- Acque reflue industriali assimilabili a domestiche: acque reflue di origine industriale che, ai sensi del punto e) dell'articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06, presentano caratteristiche quantitative e qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e nella fattispecie rispettano i valori limite di emissione indicati nella normativa regionale (tabella I del punto 5 della direttiva regionale concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs. n. 152/1999 approvata con delibera di Giunta regionale n. 1053 del 09/06/2003). Ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche, il rispetto dei valori prestabiliti deve essere posseduto prima di ogni pretrattamento depurativo aziendale e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamenti preliminari allo scarico.
- Acque reflue industriali assimilate per legge a domestiche: acque reflue elencate nell'articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06 ai punti a), b), c), d) ed f).
- Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
- Agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale. La perimetrazione degli agglomerati è in capo alla Regione.
- Allacciamento esistente: allaccio alla rete idrica o fognaria pubblica esistente e in esercizio o comunque per il quale sia stata rilasciata l'autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- Allacciamento fognario: condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, posto di norma sul confine con l'area pubblica, alla pubblica fognatura.
- Allacciamento idrico/antincendio: condotta idrica derivata dalla condotta principale, con i relativi dispositivi, accessori ed attacchi, dedicata all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta

di distribuzione pubblica e termina al punto di consegna dell'acquedotto all'utenza.

- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito):** territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147, D.Lgs. 152/2006, come integrato dall'art. 7, D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del SII l'Ente di governo dell'Ambito individuato dalla Regione.
- **Area Servita Acquedotto:** si considerano in area servita gli insediamenti, edifici o installazioni quelli raggiungibili con un allacciamento avente uno sviluppo planimetrico su suolo pubblico non superiore a 50 metri. Gli insediamenti, edifici o installazioni sulle cui aree di proprietà e pertinenze sia già presente una rete idrica pubblica si considerano sempre serviti.
- **Area Servita Fognatura:** area coincidente con quella dell'agglomerato. Gli insediamenti, edifici o installazioni sulle cui aree di proprietà e pertinenze sia già presente una rete fognaria pubblica si considerano sempre serviti.
- **ARERA:** (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità". Con il decreto n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici.
- **ARPAE:** (Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna) svolge, fra i suoi ambiti di intervento, attività per il rilascio di autorizzazioni ambientali e di concessioni mediante le Strutture Autorizzazioni e Concessioni (SAC). Per quanto riguarda la disciplina degli scarichi è l'ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, industriali, assimilate alle domestiche e meteoriche in acque superficiali e sul suolo, allo smaltimento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione. Arpaee assicura inoltre il supporto tecnico all'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione ambientale attraverso le Aree Prevenzione ambientale (APA).
- **ATERSIR:** (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) della Regione Emilia-Romagna.
- **Attivazione della fornitura:** è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura).
- **AUSL:** (Azienda unità sanitaria locale) svolge, fra i suoi ambiti di intervento, attività per il rilascio di pareri connessi alla realizzazione di opere acquedottistiche, e assicura i controlli previsti dalle normative vigenti sulle fonti di alimentazione di acquedotti pubblici (pozzi e sorgenti), sulle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, sull'acqua erogata dalle reti di distribuzione nei punti in cui è fornita all'utenza ai fini della tutela della sanità pubblica.
- **Autolettura:** è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore.

- Caditoia stradale: manufatto destinato alla raccolta delle acque meteoriche stradali per il loro convogliamento in rete fognaria.
- Carta dei servizi: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio idrico integrato.
- Cessazione della fornitura: è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale, con sigillatura o rimozione del contatore.
- Comune: per quanto riguarda la disciplina degli scarichi, ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, delle acque reflue domestiche sul suolo e in acque superficiali.
- Contatore (o Gruppo di Misura o Misuratore del SII): dispositivo posto al punto di consegna all'utente finale, atto alla misura dei volumi idrici consegnati connesso al contratto di fornitura, installato dal gestore e di proprietà del Servizio Idrico Integrato.
- Convenzione di servizio: contratto per la gestione del servizio idrico integrato tra ATERSIR (Ente affidante) e il gestore.
- Corpo ricettore: recapito dello scarico ovvero destinazione finale delle acque reflue depurate, delle acque meteoriche e delle portate di supero degli scaricatori di piena.
- Corretto e razionale uso dell'acqua: uso dell'acqua commisurato alle reali disponibilità della risorsa idrica, valutate nel tempo e nello spazio, e proporzionato al buon funzionamento degli impianti di utilizzo, secondo criteri di massimo rendimento nei confronti della quantità e della qualità dell'acqua, finalizzato alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
- Corrispettivo: importo addebitato all'utente a fronte del servizio erogato dal gestore.
- Deposito cauzionale: è una somma di denaro che il cliente versa al gestore a titolo di garanzia. Il deposito viene restituito se il pagamento della bolletta è domiciliato. Viene comunque restituito all'utente dopo la cessazione del contratto, aumentato degli interessi legali.
- Disattivazione della fornitura: è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione o sigillatura del contatore e la risoluzione del rapporto contrattuale.
- EGATO: (Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale) organismo istituito dalle Regioni o Province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) al quale partecipano obbligatoriamente tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito. Svolge il compito di organizzare i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del ciclo dei rifiuti urbani, di scegliere la forma di gestione, di determinare le tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidare la gestione e di effettuare il relativo controllo, di approvare i Piani d'ambito e i piani

degli interventi. In Emilia-Romagna è ATERSIR - "Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti".

- Fognatura separata: rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali (denominata fognatura bianca) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda (denominata fognatura nera) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- Fognatura unitaria o mista: rete fognaria costituita da un'unica condotta di collettamento che raccoglie e convoglia in maniera unitaria le acque reflue domestiche e/o industriali e le acque di origine meteorica, che può essere dotata di dispositivi denominati: scolmatori/scaricatori di piena, vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, sistemi di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia.
- Gestore: soggetto incaricato della gestione del Servizio idrico integrato sulla base di apposita Convenzione stipulata con l'EGATO.
- Impianto di depurazione: impianto per il trattamento delle acque reflue urbane costituito da un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche, ed ogni altro sistema, atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.
- Impianto interno di acquedotto: insieme di reti e/o impianti di proprietà dell'utente a valle del punto di consegna. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione è a carico dell'utente.
- Impianto interno di fognatura: insieme di reti e/o impianti di proprietà dell'utente a monte del punto di scarico. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione è a carico dell'utente.
- Invarianza idraulica: principio in base al quale la trasformazione urbanistica di un'area, con conseguente modifica delle caratteristiche del bacino scolante e dei suoi coefficienti, non deve comportare un incremento della portata nei corpi idrici che ricevono i flussi superficiali originati dall'area stessa.
- Lettura: è la rilevazione effettuata, sul posto o da remoto, da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore.
- Limitazione della fornitura: è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- Limitatore di portata: è l'apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.
- Livello di pressione: è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere.
- Misuratore accessibile: è il misuratore (o contatore o gruppo di misura) per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.

- Misuratore non accessibile: è il misuratore (o contatore o gruppo di misura) per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.
- Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;
- Morosità dell'utente finale: è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'Utente finale al Gestore in base al relativo contratto di fornitura.
- Metro cubo: unità di misura del volume d'acqua. Un metro cubo equivale a 1.000 litri d'acqua.
- Perdite occulte: perdite idriche occorse a valle del contatore negli impianti di responsabilità dell'utente. Si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà;
- Portata: è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo.
- Presa stradale: derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale.
- Preventivo: valorizzazione economica dell'intervento o lavoro di competenza del gestore richiesto dall'utente.
- Pubblica fognatura: opera, o complesso di opere che raccoglie, allontana e scarica le acque reflue domestiche e/o industriali, congiuntamente o meno alle acque meteoriche, gestite ai sensi del D.lgs. n. 201/2022.
- Punto di consegna acquedotto: per l'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il contatore. La responsabilità del gestore del servizio idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, contatore compreso, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata.
- punto di consegna per gli impianti antincendio esistenti non dotati di un contatore è rappresentato o dalla valvola di intercettazione (in posizione chiusa e munita di sigillo) o dal confine di proprietà nel caso in cui non sia presente neppure la valvola di intercettazione (caso di allacciamento diretto dalla condotta stradale fino alle bocche antincendio private).
- Punto di scarico fognatura: per la fognatura è individuato al confine tra proprietà pubblica e privata.

- Rete fognaria pubblica: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane gestito nell'ambito del Servizio Idrico Integrato.
- Riattivazione della fornitura: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa.
- Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999, erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente, ovvero gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data del 13 giugno 1999, erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati.
- Scarico: qualsiasi immissione effettuata, esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento, che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'Articolo 114 del d.lgs. n. 152/06.
- Scarico provvisorio: scarico effettuato per mezzo di un allacciamento temporaneo alla rete fognaria (es. cantieri, chioschi e servizi igienici provvisori di feste o manifestazioni, allacci per bonifica siti contaminati).
- Scolmatore/scaricatore di piena: dispositivo presente nelle reti fognarie miste, atto a deviare, in tempo di pioggia, verso i ricettori finali le portate eccedenti rispetto a quelle da avviare per legge ai trattamenti depurativi. È dimensionato in modo tale che lo scarico nel ricettore non abbia luogo fino a quando la portata mista fluente nel collettore non abbia raggiunto il valore sufficiente a garantire il grado di diluizione delle acque reflue autorizzato.
- Servizio acquedotto: insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione e misurazione.
- Servizio depurazione: insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia.
- Servizio fognatura: insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia. Sono incluse anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.

- Servizio idrico integrato (o SII): insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione nonché di riuso delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi del metodo tariffario idrico pro tempore vigente, ivi compresi la progettazione e costruzione degli impianti nonché collaudo ed esercizio; il servizio include anche:
 - a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
 - b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia interna e la manutenzione delle caditoie stradali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività possono essere incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato", come meglio precisate dal Disciplinare di cui alla Determinazione Dirigenziale ATERSIR n.78 del 10 aprile 2024;
 - c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
 - d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
 - e) le attività di affinamento finalizzate al riuso delle acque reflue.
- Sistemi di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia: manufatti a tenuta adibiti sia alla raccolta ed al contenimento delle acque di prima pioggia, sia al trattamento delle stesse per consentirne lo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo.
- Sospensione della fornitura: è la temporanea interruzione nell'erogazione della risorsa idrica.
- Stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico soggetto imprenditoriale, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 della parte terza del d.lgs. n. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
- Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
- Titolare del contratto di fornitura: persona fisica o giuridica a cui è intestato il contratto di fornitura idrica e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento e nel relativo Addendum territoriale.

- Titolare dello scarico: colui che conduce od occupa, a qualsiasi titolo, l'insediamento da cui trae origine lo scarico nella pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 c.2 del D.lgs. 152/2006.
 - Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del d.lgs. n. 152/06.
 - Utente: persona fisica o giuridica destinataria del servizio idrico integrato, intestataria o meno del contratto relativo ai servizi oggetto del presente regolamento.
 - Utente diretto: utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente.
 - Utente finale: persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
 - Utente finale disalimentabile: è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura.
 - Utente finale non disalimentabile: è l'utente finale per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura.
 - Utenti indiretti: sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII.
 - Utenza raggruppata o condominiale: è l'utenza finale servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari.
 - Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.
 - Vasche di accumulo delle acque di prima pioggia: ("vasche di prima pioggia") manufatti a tenuta adibiti alla raccolta ed al contenimento del volume di acque meteoriche di dilavamento corrispondente a quello delle acque di prima pioggia.
 - Voltura dell'utenza idrica: si ha quando la titolarità di un contratto di fornitura viene modificata (con chiusura del contratto precedente e attivazione di un nuovo contratto) senza disattivazione e riattivazione fisica della fornitura stessa.
2. Si riportano in seguito i principali acronimi utilizzati da ARERA per la definizione dei provvedimenti di regolazione:
- REMSI: "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato", di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR e ss.mm.ii del 16 luglio 2019 e modifiche successive.
 - RQSII: "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono", di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 e modifiche successive.

- RQTI: “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”, di cui alla Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 e modifiche successive.
- TIBSI: “Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”, di cui all’Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 e modifiche successive.
- TICSII: “Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici”, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”, di cui alla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 e modifiche successive.
- TIMSII: Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale”, di cui all’Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 218/2016/R/IDR del 5 maggio 2016 e modifiche successive.

Art. 2 Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento unico del servizio idrico integrato (SII) è il documento che contiene la disciplina generale relativa alle modalità di erogazione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione e riuso agli utenti finali e si applica nell’Ambito territoriale ottimale.
2. Il Regolamento unico del SII è approvato dall’Ente di Governo dell’Ambito territoriale ottimale (ATERSIR).
3. Il presente Regolamento non si applica:
 - alla fornitura di acqua di qualità non potabile che è ammessa solo mediante reti idriche speciali, distinte da quelle dell’acqua potabile;
 - agli scarichi in recapiti diversi dalle fognature in uso al gestore;
4. Nei territori gestiti, il rapporto tra il gestore e gli utenti finali è integrato da uno specifico Addendum territoriale contenente i dettagli operativi, che dovrà essere adottato dal gestore in conformità al presente Regolamento unico del SII, previa approvazione di ATERSIR.
5. Il Regolamento unico del SII (comprendente di volta in volta lo specifico Addendum territoriale) costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura dei servizi, anche se non materialmente allegato.

Art. 3 Compiti e attribuzioni del gestore del Servizio idrico integrato

1. Il gestore del servizio idrico integrato (d’ora in avanti “il gestore”) ha i compiti e le attribuzioni indicati nella Convenzione di servizio e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative della normativa vigente, in particolare:
 - la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e misura dell’acqua per qualsiasi uso nell’ambito del servizio idrico integrato;

- l'allestimento e la conduzione dei servizi di collettamento, depurazione, scarico delle acque reflue urbane ed il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui;
 - la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia, regolarmente conferite dai Comuni al Servizio idrico integrato;
 - lo smaltimento dei rifiuti elencati nel comma terzo dell'art. 110 del d.lgs. n. 152/06, ed eventualmente, previa autorizzazione dell'Autorità competente e d'intesa con ATERSIR, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, anche dei rifiuti non elencati nel comma terzo del citato art. 110, purché compatibili con il processo di depurazione. Tale attività può essere svolta in impianti di trattamento adeguati ed a condizione di non compromettere il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi;
 - le funzioni di controllo di cui all'art. 128 comma 2 del d.lgs. n. 152/06;
 - le attività previste dalle deliberazioni ARERA in materia di servizio idrico integrato.
2. Il gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nella Convenzione di servizio e nel Piano di ambito.
 3. Ai fini del corretto e razionale uso dell'acqua il gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività di erogazione di acqua potabile e di convogliamento e depurazione delle acque reflue che hanno effetti sulle risorse idriche incluse nel territorio gestito, in particolare osservando ed attuando, per quanto di sua competenza, ciò che è riportato nel Piano di Conservazione della risorsa idrica qualora approvato da ATERSIR o dall'ex- Agenzia d'ambito provinciale, nonché nei Piani di Sicurezza dell'Acqua predisposti dal gestore.
 4. Per la distribuzione della risorsa, il gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo pianifica attività di ricerca programmata delle perdite, ottimizzazione della pressione di rete, ripristino della funzionalità di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducono lo spreco di acqua.
 5. Nella gestione del convogliamento e del trattamento delle acque reflue, il gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.
 6. In ogni caso, il gestore è obbligato a raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA e assunti nella Convenzione di servizio.

Art. 4 Obblighi dell'utente del Servizio Idrico Integrato

1. L'utente si impegna al rispetto del Regolamento unico del SII e a collaborare fattivamente con il gestore per la sua applicazione.
2. L'utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità, adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e nel rispetto di quanto indicato dal presente Regolamento.
3. L'utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento. In particolare, non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche (elenco indicativo e non esaustivo, valevole per tutte le tipologie di utenza):
 - oli e grassi da attività di cucina;
 - oli da manutenzioni meccaniche;
 - acidi (ad es. di batterie);
 - sostanze da sviluppo fotografie;
 - sostanze da attività di giardinaggio (diserbanti, insetticidi, etc);
 - colle;
 - vernici;
 - solventi;
 - rifiuti anche trattati con dissipatori domestici;
 - medicinali.

Art. 5 Efficacia e Obbligatorietà del Regolamento unico del Servizio Idrico Integrato

1. Il Regolamento unico del SII (comprendente di volta in volta lo specifico Addendum territoriale) è obbligatorio per tutti i contratti di fornitura dell'acqua e ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegato.
2. Il Regolamento deve essere reso disponibile all'interno dei siti web dei gestori. In caso di impossibilità dell'utente ad accedere ai siti web dei gestori egli ha diritto a richiesta ad avere una copia cartacea gratuita del Regolamento.
3. Eventuali modifiche al Regolamento unico del SII sono approvate da ATERSIR e sono obbligatorie per tutti i contratti dalla data indicata nell'atto di approvazione. Le nuove disposizioni derivanti da norme di legge, anche se non espressamente recepite nel Regolamento unico del SII, si intendono implicitamente recepite e obbligatorie.
4. L'adozione del Regolamento unico del SII e le successive eventuali variazioni e/o integrazioni saranno rese note mediante:
 - avviso in bolletta;
 - pubblicazione sul sito web del gestore e di ATERSIR.

Art. 6 Applicabilità del diritto e controversie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al servizio idrico integrato integrando le normative di settore a cui fare riferimento anche per le parti non previste nel Regolamento stesso.
2. Per ogni controversia relativa al contratto di fornitura il foro competente è quello indicato nel contratto di fornitura.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del gestore deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR), e dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii..
2. Il gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali dovrà consegnare all'utente la specifica informativa privacy.
3. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente in occasione della stipula del contratto di fornitura e per la successiva gestione del rapporto contrattuale.

TITOLO 2 - TARIFFE E FATTURAZIONE

Art. 8 Determinazione delle Tariffe

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata, in base al metodo tariffario stabilito da ARERA, seguendo i principi di economicità, efficienza ed equità.
2. ATERSIR approva l'articolazione tariffaria da applicare per ogni bacino di gestione, in conformità al Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) dell'ARERA.
3. La tariffa è applicata dal gestore, nel rispetto della Convenzione di servizio e del relativo Disciplinare.
4. La tariffa e gli altri corrispettivi connessi all'erogazione del servizio sono riscossi dal gestore del Servizio idrico integrato, tramite la fatturazione all'utenza.
5. Qualora il Servizio idrico integrato sia gestito separatamente, la tariffa di fognatura e depurazione è riscossa dal gestore dell'acquedotto, e la tariffa del servizio acquedotto è riscossa dal gestore del servizio idrico.
6. La tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e/o di depurazione è dovuta solo dagli utenti che usufruiscono del relativo servizio. Gli utenti non allacciati alla pubblica fognatura, che quindi provvedono in proprio al trattamento appropriato dei reflui e al relativo convogliamento nei corpi recettori, possono darne informazione al gestore, con le modalità individuate nell'Addendum, il quale provvederà a non imputare in bolletta le quote fognatura e depurazione, se non già a conoscenza della situazione.
7. Le tariffe sono articolate in:

- Quota fissa (Euro/anno per Unità Immobiliare), relativa ai costi di disponibilità del servizio, suddivisa per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione, e non correlata al consumo
 - Quota variabile (Euro/mc), proporzionale al consumo effettivo, suddivisa per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione, e - limitatamente al servizio di acquedotto - modulata per fasce di consumo volumetrico.
8. Le tariffe di acquedotto e le quote fisse sono differenziate per tipologie d'uso (domestico residente, domestico non residente, industriale, artigianale e commerciale, agricolo e zootecnico, uso pubblico non disalimentabile, uso pubblico disalimentabile, altri usi).
 9. Di norma, al fine della determinazione della quota tariffaria per fognatura e depurazione, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.
 10. Per le utenze industriali, la quota di tariffa per fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate come previsto da ARERA. In assenza di un idoneo sistema di misura diretta o indiretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d'acqua prelevati.
 11. Per le utenze industriali il gestore si riserva la possibilità di installare o di imporre la posa di idonei misuratori di portata sullo scarico terminale, a cura e spese del titolare dello scarico, al fine di determinare i volumi scaricati, nonché di dispositivi di campionamento in continuo per la valutazione delle caratteristiche qualitative degli scarichi.
 12. Ai fini del calcolo della tariffa di fognatura e depurazione, i titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, con le modalità individuate nell'Addendum, i seguenti dati:
 - lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - numero di metri cubi prelevati nell'anno precedente.
 13. Le acque bianche che sono scaricate nelle reti meteoriche o nelle reti miste non sono di norma soggette a tariffazione.
 14. ATERSIR definisce i corrispettivi per le prestazioni accessorie, quali allacciamenti, attivazioni, spostamenti di contatori, ecc., mediante la definizione di un Tariffario per la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari e per lo svolgimento di prestazioni accessorie, che deve essere messo a disposizione dell'utente.
 15. Le spese inerenti i rilievi, i controlli, i sopralluoghi, nonché i pareri tecnici per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, sono a carico del titolare dello scarico e sono quantificate in base al Tariffario per la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari e per lo svolgimento delle prestazioni accessorie, e, in caso di espressione del parere da parte di ARPAE, in base al relativo tariffario.

Art. 9 Fatturazione

1. Le fatture sono emesse dal gestore con cadenza periodica, in base ai consumi rilevati o presunti nel rispetto della Carta dei Servizi del SII.
2. Le fatture sono inviate o consegnate al recapito indicato dall'utente, ovvero in formato elettronico agli utenti che abbiano messo a disposizione il proprio recapito di posta elettronica.
3. La frequenza di fatturazione e di rilevazione delle letture deve rispettare lo standard minimo previsto dalle Deliberazioni ARERA e l'eventuale standard migliorativo definito nella Convenzione di servizio.
4. La fattura deve rispettare i criteri e le normative stabiliti dalle Autorità competenti e contenere tutte le informazioni utili all'utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal gestore, oltre a quanto previsto dalla Carta dei servizi del SII.
5. L'utente non può opporsi alla misurazione dei volumi di acqua erogata da parte del gestore funzionale alla definizione degli importi da fatturare.

Art. 10 Modalità di Pagamento

1. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata in bolletta, secondo le istruzioni riportate sul documento, ovvero secondo le altre modalità previste dalla Carta dei servizi del SII e messe a disposizione del gestore (ad es. domiciliazione bancaria o postale).
2. Il gestore, su richiesta dell'utente, può concedere forme di rateizzazione. I criteri e le modalità di rateizzazione dei pagamenti sono disciplinati dalla Carta del servizio idrico integrato.
3. In caso di bollette con importo a credito, le stesse devono essere incassate dal titolare del contratto o da persona da questi delegata, ovvero secondo le altre modalità previste dalla Carta del servizio idrico integrato e messe a disposizione del gestore (ad es. domiciliazione bancaria o postale).

Art. 11 Deposito Cauzionale

1. All'atto della stipula del contratto il gestore può richiedere un deposito cauzionale, secondo le modalità previste nella Carta dei servizi.

SEZIONE B - SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO 3 – NORME GENERALI

Art. 12 Generalità del servizio di Acquedotto

1. Il gestore fornisce il servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell'estensione e potenzialità delle reti e degli impianti da esso gestiti, conformemente a quanto previsto nel Piano d'ambito e nella Convenzione di affidamento del servizio.
2. Il gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimico-fisiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla come idonea al consumo umano (acqua potabile) nel rispetto delle vigenti norme. Questa condizione è garantita fino al punto di consegna.
3. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuo, salvo interruzioni dovute a lavori in corso, manutenzioni o cause di forza maggiore.
4. Possono essere altresì concesse, ove consentito, forniture d'acqua non potabile o per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente nel contratto di fornitura.
5. Tutte le interruzioni di fornitura sono regolamentate dalla Carta dei servizi del SII, compresi gli avvisi e gli eventuali indennizzi agli utenti.
6. In relazione al servizio acquedotto, il Regolamento del SII disciplina la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione. In particolare, sono oggetto dello stesso:
 - il procedimento di allacciamento alla rete acquedottistica;
 - le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
 - la gestione amministrativa dell'utenza.

Art. 13 Diritto alla Fornitura e Obblighi del Gestore

1. Il gestore è tenuto alla fornitura di acqua potabile laddove esista una condotta pubblica, a fronte dei corrispettivi stabiliti per l'attivazione e l'erogazione del servizio indicati nell'apposito Tariffario per la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari e per lo svolgimento di prestazioni accessorie.
2. Il gestore può opporsi alla fornitura solo sulla base di limitazioni di disponibilità di risorsa e/o di impedimenti tecnici acclarati.
3. Il diritto all'allacciamento, ai sensi del presente Regolamento, sussiste solo se l'immobile in oggetto è in regola con la normativa urbanistica ed edilizia, indipendentemente dall'eventuale impegno del richiedente a contribuire a tutte le spese necessarie al sopracitato allaccio.

4. Nelle aree servite dalla rete acquedottistica, gli adeguamenti sulla rete stessa, necessari per fare fronte a cambi di destinazione d'uso e/o a interventi di trasformazione urbanistica, sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi.
5. Nelle aree non servite dalla rete acquedottistica, il gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio e queste sono poste a carico del richiedente. Quest'ultimo può accedere a eventuali forme di contributo nelle forme e nei limiti fissati da ATERSIR.

Art. 14 Tipi di Utilizzo dell'acqua

1. L'acqua fornita dal gestore può avere tipologie d'uso differenti. Le categorie d'uso sono: uso domestico (residente, non residente, servizi condominiali), uso industriale, uso artigianale e commerciale, uso agricolo e zootecnico, uso pubblico (disalimentabile, non disalimentabile), altri usi (categoria residuale a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate).
2. Per ciascuna delle categorie di uso diverse dal domestico, può essere prevista dall'Ente d'Ambito una sotto-tipologia di uso che consideri la particolare tipologia d'uso e l'idroesigenza delle attività svolte.
3. Ad usi diversi corrispondono in genere diversi contratti di fornitura. Qualora questo non avvenga, il volume di acqua, misurato con idoneo contatore, verrà fatturato alla tariffa corrispondente all'uso prevalente verificato.
4. Non è consentita la sub fornitura dell'acqua per usi che non siano quelli dichiarati dall'intestatario del contratto ed autorizzati dal gestore.

Art. 15 Tipi di utenza

1. I differenti tipi di utenza si distinguono sulla base delle differenti categorie d'uso dell'acqua, come di seguito descritte. Per quanto non specificato si rimanda alle specifiche articolazioni tariffarie, deliberate dal ATERSIR.

2. Uso domestico.

L'acqua ad uso domestico è destinata a soddisfare le esigenze primarie degli utenti finali nelle abitazioni private inclusi il consumo umano, la preparazione dei cibi, l'igiene personale, la pulizia e altri usi ordinari legati alla vita quotidiana. È fornita secondo le caratteristiche qualitative e quantitative stabilite dalle normative vigenti in materia di acqua potabile (ad esempio, il D.Lgs n. 18 del 23/02/2023 e ss.mm.ii.). L'uso domestico si applica anche alle utenze condominiali.

L'uso domestico si distingue in:

- uso domestico residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
- uso domestico non residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo senza la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto.

Con riferimento alle utenze condominiali, i consumi sottesi al contatore condominiale, devono essere ricondotti alla struttura di categorie d'uso.

Nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, è richiesto al gestore di promuovere l'installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche.

3. Uso industriale.

L'acqua ad uso industriale è destinata alle attività produttive, e viene utilizzata come risorsa per i processi di lavorazione, raffreddamento, pulizia industriale, alimentazione di impianti, o altre attività tecniche. Questo tipo di utilizzo è soggetto a specifiche modalità di fornitura. L'uso industriale è fornito attraverso il sistema idrico generale, secondo le modalità definite dal gestore del servizio idrico integrato.

In alcuni territori può essere istituita la sotto tipologia uso industriale idroesigente ai sensi dell'art.9.1 dell'allegato al TICS.

4. Uso artigianale e commerciale.

L'acqua ad uso artigianale è destinata alle attività il cui processo produttivo di beni o servizi è caratterizzato dall'esercizio prevalente del lavoro, meccanizzato o manuale, da parte del titolare di impresa, nel rispetto dei limiti dimensionali per la prestazione d'opera da parte del personale dipendente previsti dalla legge e con l'esclusione delle attività agricole. Rientrano nell'uso artigianale le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari qualora l'attività risulti consistere prevalentemente nella prestazione di servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature.

L'acqua ad uso commerciale è destinata alle attività costituite per lo svolgimento del commercio attraverso l'acquisto di merci in nome e per conto proprio finalizzato alla rivendita ad altri commercianti o utilizzatori professionali (commercio all'ingrosso), oppure finalizzato alla rivendita su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (commercio al dettaglio). Rientrano nell'uso commerciale le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari qualora l'attività sia dotata di strutture nei quali vengono svolte, con carattere di prevalenza, attività commerciali quali servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, gestione e cessione in godimento temporaneo di cabine ed attrezzature varie, animazione, intrattenimento, custodia valori, sorveglianza bambini ed offerta di ulteriori servizi commerciali (edicole, tabaccheria, ecc.).

5. Uso agricolo e zootecnico

L'acqua ad uso agricolo e zootecnico è destinata alle attività delle imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e alle attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché alle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi

comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità (agriturismi).

6. Uso pubblico

L'acqua ad uso pubblico è relativa ad utenze che hanno personalità giuridica pubblica o che comunque svolgono funzioni di pubblica utilità, intendendosi per tali le forniture agli impianti idrici destinati al soddisfacimento di necessità idriche della popolazione negli spazi pubblici e alle esigenze connesse all'erogazione di servizi pubblici essenziali, quali:

- edifici e impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelli ai quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestiti direttamente dalle stesse o affidati ad associazioni senza fini di lucro (no profit);
- impianti sportivi e piscine di proprietà pubblica comunque gestiti;
- scuole e istituti di istruzione pubblici o privati legalmente riconosciuti;
- organismi del Servizio Sanitario Nazionale (ASL, ospedali pubblici o privati convenzionati, strutture private accreditate) nonché strutture accreditate per l'erogazione di servizi sociali;
- gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra;
- enti di formazione pubblici e accreditati.

L'uso pubblico è suddiviso in:

- disalimentabile: relativo a utenze su cui il gestore può operare il distacco in caso di morosità.
- non disalimentabile: relativo a utenze per le quali il gestore non può sospendere la fornitura anche in caso di morosità.

Alla categoria "Uso pubblico non disalimentabile" sono ricondotte le seguenti tipologie di utenze:

- ospedali e strutture ospedaliere;
- case di cura e di assistenza;
- presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
- carceri;
- istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgono un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio").

L'installazione di impianti per la fornitura d'acqua ad uso pubblico viene eseguita dal gestore, su richiesta ed a spese dei Comuni e degli Enti preposti ai rispettivi servizi. I medesimi soggetti sono titolari dei relativi contratti di fornitura.

Sono considerati usi pubblici anche:

- le fontane pubbliche;
- le case dell'acqua pubbliche;
- le utenze di innaffiamento di aiuole stradali e giardini pubblici;
- gli impianti destinati al lavaggio dei servizi igienici pubblici;
- i punti di fornitura per feste, sagre, etc;

È fatto divieto di prelevare acqua:

- dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'uso umano;
- dalle utenze di innaffiamento di aiuole stradali e giardini pubblici e di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui è destinata;
- dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi e collaudo del relativo impianto.

7. Altri usi generici

Rientrano tra gli altri usi generici tutti quelli non ricompresi in quelli già sopra indicati e in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo vi rientrano le forniture per i servizi comuni nell'ambito dei condomini.

Art. 16 Uso antincendio e bocche antincendio

1. L'uso antincendio è una sotto tipologia di uso pubblico non disalimentabile. Anche gli usi antincendio privati sono considerati non disalimentabili.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente art.15 il prelievo per uso antincendio è consentito anche dalle fontane pubbliche e dalle utenze di innaffiamento di aiuole stradali e giardini pubblici.
3. Nel caso di utilizzo delle bocche antincendio, a qualsiasi titolo avvenuto, l'utente dovrà darne avviso al gestore, con le modalità indicate dal gestore nel contratto.
4. Le bocche antincendio pubbliche, che costituiscono parte integrante della rete acquedottistica, sono installate dal gestore secondo le disposizioni delle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione. Le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle bocche antincendio pubbliche, incluse le verifiche periodiche, sono eseguite dal gestore e definite e programmate compatibilmente con la programmazione delle attività del servizio idrico integrato in funzione della fattibilità tecnico-economica.
5. Le bocche antincendio ad uso privato sono di norma situate all'interno delle proprietà e fanno parte della rete antincendio privata sulla quale non ha competenza il Gestore. Tali bocche possono essere aperte esclusivamente in caso di incendio o per la periodica verifica da eseguirsi a cura dell'Utente.
6. Le bocche antincendio ad uso privato sono alimentate nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione. L'utente, in ragione della tipologia di edificio e

attività svolta, è tenuto a verificare con le Autorità competenti la necessità di dotarsi di idonea riserva idrica ed impianto di rilancio interno. Le manutenzioni ordinaria e straordinaria dell'impianto antincendio privato, incluse le verifiche periodiche, sono eseguite dall'utente privato a propria cura e spese.

7. Per l'alimentazione di bocche antincendio ad uso privato (e/o dei serbatoi di stoccaggio), di norma viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi. All'atto di sottoscrizione del contratto l'utente dovrà versare, a titolo di cauzione, un deposito commisurato a quanto disciplinato dalla deliberazione ARERA 86/2013/R/idr.
8. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio ad uso privato limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento di incendi e per prove tecniche d'impianto. I volumi d'acqua utilizzati per l'uso antincendio saranno fatturati alla corrispondente tariffa stabilita da ATERSIR.
9. La misurazione dei volumi utilizzati è effettuata tramite appositi contatori installati con caratteristiche adeguate alla fornitura concessa. In presenza di contatore, qualora vengano effettuati prelievi abusivi o per usi impropri, sarà applicato quanto previsto dall'art.32 del presente regolamento.
10. Nei casi di utenze senza contatore specifico per l'impianto antincendio, l'intestatario del contratto è obbligato a comunicare immediatamente (per le prove di impianto in anticipo) il momento di avvio dell'impianto e la motivazione (incendio o prova d'impianto o altro) ed il momento di chiusura, secondo le modalità indicate dal gestore. Il consumo viene calcolato sulla base del tempo di uso dell'acqua e della potenzialità dell'allacciamento.
11. L'installazione del contatore viene effettuata sulle nuove prese al momento dell'esecuzione delle stesse e su quelle esistenti prive di contatore in base ad un programma di adeguamento stabilito dal gestore.
12. L'installazione del contatore è a spese del titolare della fornitura, secondo quanto indicato nel Tariffario per la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari e per lo svolgimento di prestazioni accessorie approvato da ATERSIR.
13. Il gestore si riserva di applicare agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio ad uso pubblico uno speciale sigillo che potrà essere rimosso solo in caso di incendio per servirsi della derivazione. In tali casi l'utente che utilizza l'impianto deve dare comunicazione al gestore secondo le modalità da esso indicate affinché questo possa ripristinare la sigillatura.

Art. 17 Opere di urbanizzazione primaria a servizio di trasformazioni urbanistiche

1. La realizzazione di nuove reti e impianti connessi a trasformazioni urbanistiche deve essere concordata con il gestore che esprime un parere vincolante sulla progettazione.
2. Il progetto deve prevedere il dimensionamento delle reti e degli impianti in base ai carichi urbanistici previsti.
3. In sede di programmazione urbanistica, sulla base di quanto riportato nel Piano d'Ambito di ATERSIR, il gestore segnala al soggetto richiedente la necessità di adeguare le infrastrutture esistenti a servizio dell'area soggetta a intervento urbanistico, qualora da una verifica tecnica emerga l'inadeguatezza delle stesse. Il gestore esprime il proprio parere sul progetto relativo alle opere di urbanizzazione indicando le prescrizioni inerenti agli interventi ritenuti necessari all'eventuale adeguamento delle infrastrutture esistenti. L'adeguamento è di norma a carico del Soggetto attuatore dell'espansione urbanistica.
4. Il collegamento di reti private preesistenti e il passaggio alla gestione del Servizio Idrico Integrato può avvenire solo a seguito dell'accertamento della conformità delle opere da parte del gestore e della presenza delle necessarie autorizzazioni ambientali e amministrative.

TITOLO 4 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA

Art. 18 Procedura per l'Allacciamento

1. L'allacciamento idrico è l'operazione che consente di collegare l'impianto di utenza alla rete locale di acquedotto.
2. Il soggetto (persona fisica o giuridica) interessato alla fornitura di acqua potabile presenta una domanda di allacciamento al gestore, utilizzando i canali individuati dalle delibere ARERA e la modulistica messi a disposizione, secondo le modalità indicate dal gestore.
3. Il gestore è tenuto a rispondere entro i tempi previsti dalla Carta dei servizi del SII.
4. La domanda deve essere integrata con i documenti richiesti dal gestore, pena la nullità della stessa.
5. Il gestore fornisce un preventivo tecnico - economico dei lavori necessari, con validità indicata nella Carta dei servizi del SII. Oltre il termine indicato nel preventivo, che decorre dalla data del protocollo del Gestore, esso perde validità e la domanda deve essere reiterata, salva la facoltà del Gestore di ritenere valida l'accettazione anche oltre il termine medesimo. L'accettazione del preventivo comporta l'accettazione delle eventuali clausole in esso contenute.
6. Il preventivo deve riportare le modalità di accettazione e di stipulazione del contratto.
7. Il preventivo, una volta accettato, diventa vincolante per entrambe le parti.

8. L'allacciamento è possibile solo se l'immobile è in regola con la normativa urbanistico/edilizia.
9. Per i nuovi allacciamenti che comportano la posa di tubazioni su terreni di soggetti privati, il richiedente deve ottenere e presentare al gestore le necessarie autorizzazioni o servitù. Se l'allacciamento si configura come opera pubblica la servitù di posa e manutenzione dovrà essere stipulata in favore dell'Amministrazione Comunale.
10. Qualora per procedere all'allacciamento sia necessaria anche un'estensione della rete al di fuori dell'area servita, i costi dell'estendimento sono di norma a carico del richiedente.
11. In tal caso, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere consegnati gli elaborati del progetto esecutivo conformi alle prescrizioni impartite. Qualora l'intervento sia oggetto di variante, anche parziale, deve essere richiesto un nuovo parere di competenza. La responsabilità del progetto relativamente al rispetto delle normative specifiche vigenti e alla correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti rimane unicamente in capo al progettista che ha redatto e firmato il progetto. Il parere del gestore non esime il richiedente dall'ottenere, con onere a proprio carico, tutti i nulla-osta, autorizzazioni, permessi, servitù rilasciati da Enti o da soggetti terzi, necessari per l'esecuzione delle opere di progetto.
12. La tipologia dei materiali e le caratteristiche degli impianti sono stabilite in via esclusiva dal gestore, in conformità alle specifiche definite dal gestore e alle norme tecniche di settore.

Art. 19 Modalità per un nuovo allacciamento

1. Gli allacciamenti sono di norma realizzati dal gestore del Servizio Idrico Integrato con oneri a carico del richiedente secondo quanto indicato nel Tariffario per la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari e per lo svolgimento delle prestazioni accessorie.
2. Il gestore ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell'allaccio secondo le necessità del servizio, assumendo gli oneri delle manutenzioni.
3. Il punto di consegna deve essere dotato di idonei sistemi anti-riflusso posti di norma a valle del contatore, al fine di proteggere l'acquedotto da immissioni in rete.
4. Il punto di consegna costituisce il riferimento per la verifica di conformità della pressione e di potabilità dell'acqua.
5. Sono di competenza del gestore, e sono considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete pubblica in gestione del gestore, gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua sino al punto di consegna, ivi compresi il contatore stesso.
6. La manutenzione a monte del punto di consegna è a carico del Gestore; la manutenzione a valle del punto di consegna è di norma a carico dell'utente.
7. Il manufatto di alloggiamento dei contatori (pozzetto, nicchia, ecc.) è, di norma, ad uso esclusivo del contatore ed è predisposto a cura e spese dell'utente, su indicazioni

del gestore come da Tariffario per la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari e per lo svolgimento di prestazioni accessorie. Di norma è posto al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico ed è accessibile dall'area pubblica.

8. Ogni unità immobiliare deve essere servita da un singolo contatore con conseguente stipula del contratto con il Gestore. L'utilizzo di contatori ad uso servizi condominiali è pertanto consentito solo per l'effettivo utilizzo comune (es. irrigazione parti comuni, impianto termico e/o Acqua Calda Sanitaria centralizzato). In particolari condizioni, specifiche e tecniche, quali impianti di sollevamento, il gestore potrà concedere una deroga acconsentendo all'installazione del contatore condominiale in luogo dei singoli contatori per unità immobiliare.

Art. 20 Razionalizzazione degli allacciamenti esistenti

1. Il presente articolo si applica unicamente per allacciamenti esistenti, anche se realizzati da privati, nel caso in cui il gestore giudichi opportuna la razionalizzazione degli allacci, oppure nel caso di intervento di riparazione a seguito di rotture, di rinnovo sistematico degli allacci o qualora sia necessaria la ripristino funzionalità di una condotta di distribuzione.
2. La manutenzione degli allacciamenti e contatori posti all'interno della proprietà può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) Caso di allacciamento a servizio di un'unica unità immobiliare e un unico utente. Il gestore provvede alla eventuale riparazione e, in caso sia necessario, provvede alla sostituzione di tutta la tubazione. Il gestore può effettuare altresì lo spostamento del contatore al limite di proprietà, ove le condizioni tecniche lo consentano. Il ripristino delle opere edili e delle pavimentazioni è a cura e carico del privato.
 - b) Caso di allacciamento a servizio di più unità immobiliari e un unico utente con contatore centralizzato (utenza condominiale). Il gestore provvede alla eventuale riparazione e, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, allo spostamento del contatore al limite di proprietà e ove tecnicamente ed economicamente sostenibile provvede a servire ogni unità immobiliare da un singolo contatore, predisponendo al limite di proprietà un numero di attacchi contatore pari al numero delle singole unità immobiliari esistenti. Il ripristino delle opere edili e delle pavimentazioni è a cura e carico del privato.
 - c) Caso di allacciamento a servizio di più unità immobiliari e più utenti con contatori singoli. Il gestore provvede alla eventuale riparazione e, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile, a predisporre al limite di proprietà un numero di attacchi contatore pari al numero dei contatori contrattuali esistenti. Il ripristino delle opere edili e delle pavimentazioni è a cura e carico del privato.
3. Nel caso specifico di allacciamenti esistenti che attraversano proprietà in pertinenza a soggetti terzi il gestore è responsabile dell'allacciamento e della relativa manutenzione fino al contatore. Si rimanda al Codice Civile (art.2043) per la

regolamentazione e la gestione delle competenze dei casi analoghi a quello sopracitato.

TITOLO 5 - CONTRATTO DI FORNITURA

Art. 21 Stipula del Contratto di Fornitura

1. Il contratto di fornitura di acqua potabile deve avere forma scritta, anche su moduli prestampati del gestore.
2. Il gestore fornisce l'acqua solo se l'utente ha:
 - eseguito i pagamenti anticipati previsti dal preventivo;
 - dichiarato di avere la legittima titolarità dell'immobile;
 - accettato il Regolamento unico del SII e il relativo Addendum territoriale.
3. Per ottenere la fornitura il richiedente deve presentare al gestore, almeno:
 - domanda di allacciamento, con relativi allegati;
 - documento d'identità in corso di validità;
 - codice fiscale o partita IVA;
 - titolo di proprietà e/o di possesso dell'immobile;
 - dati catastali dell'immobile se non rappresentati nel titolo di proprietà e/o di possesso.
4. Il contenuto del contratto deve essere conforme alla legge e al presente Regolamento e riguardare, almeno, i seguenti argomenti:
 - a) tipologia dell'utenza e categoria d'uso dell'acqua;
 - b) ubicazione del punto di consegna;
 - c) durata del contratto;
 - d) responsabilità ed obblighi del gestore;
 - e) responsabilità ed obblighi dell'utente;
 - f) condizioni speciali dell'utenza;
 - g) termini di pagamento del corrispettivo dovuto per i consumi;
 - h) penalità e sanzioni come previste dal presente Regolamento e dalla Carta dei Servizi;
 - i) cause di risoluzione;
 - j) risoluzione delle controversie.
5. Il contratto di fornitura ha durata fino al 31 dicembre dell'anno di stipula e si rinnova, salvo disdetta, tacitamente di anno in anno.

6. L'utente deve comunicare al gestore ogni modifica della propria situazione, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie e tali modifiche hanno validità dal momento della ricezione della comunicazione.
7. L'attivazione è l'operazione che consente di prelevare acqua dalla rete di acquedotto, per utilizzarla nell'impianto di utenza; ad essa deve essere associata un contratto e debbono essere stati realizzati i necessari allacci alla rete.

Art. 22 Voltura del Contratto a titolo oneroso

1. La voltura dell'utenza idrica si ha quando la titolarità di un contratto viene modificata senza disattivazione e riattivazione fisica della fornitura.
2. Il trasferimento di proprietà dell'immobile non comporta la risoluzione del contratto di fornitura.
3. In caso di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al gestore la autolettura del contatore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. L'intestatario del vecchio contratto è tenuto a pagare l'equivalente dei consumi registrati fino all'ultima lettura, secondo l'articolazione tariffaria approvata da ATERSIR, nonché le quote fisse ed altri eventuali corrispettivi dovuti fino alla data di regolare voltura al nuovo intestatario del contratto.
4. Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto contenuto nella Carta del SII

Art. 23 Subentro del Contratto

1. Il subentro è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo utente in seguito alla cessazione del contratto da parte dell'utente precedente, con disattivazione del contatore; equivale quindi a una prestazione di riattivazione.
2. Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto contenuto nella Carta del SII

Art. 24 Voltura del contratto a titolo gratuito

1. La voltura del contratto a titolo gratuito è riservata al coniuge, o altro erede in linea diretta convivente, o al convivente con il titolare alla data dell'evento.
2. Il volturante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e deve stipulare un nuovo contratto.

Art. 25 Recesso/Cessazione

1. L'utente intestatario può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al gestore secondo le modalità previste.
2. Il recesso comporta la chiusura del contatore e la cessazione del rapporto contrattuale.

3. In mancanza di recesso, l'intestatario del contratto resta l'unico responsabile della fornitura nei confronti del gestore e di terzi, e risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.
4. In mancanza di recesso, l'intestatario del contratto resta altresì il diretto responsabile del pagamento degli oneri inerenti alla fornitura dell'acqua, anche nel caso in cui l'acqua venga consumata da eventuali utenti subentrati che non abbiano regolarizzato il loro rapporto contrattuale, fatte salve le situazioni in cui sia palese la data di occupazione dell'immobile dal soggetto subentrante. In quel caso il soggetto subentrante dovrà farsi carico dei volumi utilizzati dalla data di utilizzo dell'immobile.
5. In caso di recesso, il gestore provvederà al rilievo dell'ultima lettura ed alla chiusura del contatore. Se per causa utente il Gestore non riesce a procedere alla chiusura del contatore, la disdetta non si perfeziona e l'utente rimane responsabile dei consumi anche dopo l'inoltro della richiesta di chiusura. L'intestatario del contratto pagherà l'equivalente dei consumi registrati fino all'ultima lettura, secondo l'articolazione tariffaria approvata da ATERSIR, nonché le quote fisse ed altri eventuali corrispettivi dovuti fino al recesso.

TITOLO 6 - CONTATORE (MISURATORE)

Art. 26 Installazione e gestione del contatore

1. Il contatore (o misuratore, o gruppo di misura) è installato dal gestore, di norma al confine di proprietà pubblico/privato, in un luogo accessibile e protetto dal gelo. L'utente è responsabile della custodia del contatore e del suo alloggiamento.
2. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti (pozzetti e nicchie) dove si trovano installati i misuratori dell'acqua. Gli utenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al gestore guasti e blocchi del contatore.
3. È vietato manomettere il contatore o i relativi sigilli.
4. Si specifica che i contatori installati per utilizzo "di cantiere" non potranno essere poi utilizzati come contatori condominiali a servizio di più unità immobiliari (anche qualora la loro portata nominale sia adeguata alla portata richiesta). Il periodo di attivazione del contatore di cantiere non potrà essere superiore alla durata del relativo titolo abilitativo.

Art. 27 Lettura del contatore

1. La lettura del contatore è effettuata dal gestore con cadenza periodica.
2. Considerato che non tutti i contatori sono accessibili al gestore, la Regolazione ARERA (TIMSII) prevede un numero minimo di tentativi che il gestore deve eseguire ogni anno per leggere il contatore. In caso di impossibilità di accesso al contatore, il gestore può addebitare un consumo presunto.
3. È facoltà dell'utente comunicare al gestore la lettura del proprio contatore (autolettura), secondo le modalità indicate dal gestore.

4. In caso di incongruenza tra la lettura del gestore e quella dell'utente prevale quella effettuata dal gestore previa verifica in contraddittorio.
5. Nell'ipotesi in cui l'utente dovesse rendersi intenzionalmente indisponibile a consentire l'accesso al contatore da parte del personale incaricato dal Gestore ai fini della raccolta dei dati di misura od omettesse volutamente di fornire l'autolettura il termine di prescrizione del diritto del Gestore al corrispettivo dovuto rimarrà sospeso ai sensi dell'articolo 2941 n. 8 del codice civile a norma del quale "la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto".
6. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto contenuto nella Carta del SII

Art. 28 Verifica del contatore

1. L'utente può richiedere al gestore la verifica del contatore se ritiene erronee le letture riportate dallo stesso, secondo le modalità indicate dal gestore.
2. Le modalità di richiesta e gestione della verifica del contatore (ivi comprese le modalità di ricostruzione dei consumi) sono dettagliate nella Carta del SII.

TITOLO 7 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA FORNITURA

Art. 29 Sospensione della Fornitura

1. Il gestore può sospendere la fornitura di acqua nei seguenti casi:
 - a) interventi programmati per far fronte ad esigenze tecniche di mantenimento del buon funzionamento del sistema di distribuzione dell'acqua, per guasti improvvisi, circostanze eccezionali, ragioni igieniche, situazioni di pericolo imminente per persone o cose. In questi casi il gestore è tenuto a ripristinare l'erogazione dell'acqua potabile nel più breve tempo possibile e l'utente non può avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, oltre quanto previsto nella carta del Servizio Idrico Integrato. Le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva;
 - b) per morosità secondo modalità e condizioni riportate nella Carta del SII;
 - c) per manomissione del contatore o degli impianti;
 - d) per opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del gestore;
 - e) in generale per ogni violazione del Regolamento unico del SII.
2. Il gestore deve dare preavviso scritto in forma cartacea o telematica (tramite pec) all'utente prima della sospensione programmata della fornitura salvi i casi di guasti improvvisi, circostanze eccezionali, ragioni igieniche, situazioni di pericolo imminente per persone o cose.
3. La fornitura è riattivata solo dopo la regolarizzazione della situazione.

4. La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi in tutti i casi riportati nelle carte del servizio idrico e definiti dal REMSII.
5. La fornitura non può essere sospesa all'Utente finale non disalimentabile, fatti salvi i casi dovuti a guasti.

Art. 30 Risoluzione del contratto

1. Il contratto si intende risolto di diritto e la fornitura sospesa per le seguenti cause:
 - a) mancata o inesatta comunicazione di modifiche intervenute successivamente alla stipula del contratto che comportino una variazione alle condizioni contrattuali originarie (art. 20 del presente Regolamento);
 - b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (art. 31 del presente Regolamento);
 - c) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 31 del presente Regolamento);
 - d) mancata richiesta da parte dei subentranti della voltura in caso di morte dell'intestatario (art. 23 del presente Regolamento);
 - e) prelievi abusivi (art. 32 del presente Regolamento);
 - f) cessione a terzi (art.34 del presente Regolamento).

TITOLO 8 - CONTROLLI E VERIFICHE (ACQUEDOTTO)

Art. 31 Diritto di accesso e controllo

1. I dipendenti e/o gli incaricati del gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata per:
 - a. effettuare le periodiche verifiche dei consumi;
 - b. accertare alterazioni e/o guasti nelle condutture e/o nei contatori;
 - c. assicurare la regolarità dell'impianto e del servizio.
2. L'utente è tenuto a prestare la propria disponibilità e collaborazione durante i controlli.

Art. 32 Responsabilità dell'utente

1. L'utente è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno a valle del contatore, installato sul punto di consegna.
2. L'utente è responsabile dei danni causati da manomissioni o negligenza.
3. Il gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali per gli impianti interni e il loro di collaudo o verifica prima della messa in servizio degli stessi.

4. L'acqua dovrà essere impiegata dall'utente per gli usi da esso dichiarati ed autorizzati dal gestore.
5. Ogni modifica nell'utilizzo dell'acqua oggetto di fornitura deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal gestore, che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione o alla stipula di un nuovo contratto. Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata, il gestore si riserva il diritto di ricalcolare, ai fini della fatturazione, i consumi dell'utente secondo i corretti valori tariffari e fiscali.

Art. 33 Prelievi abusivi

1. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o, in assenza dello stesso, se non espressamente autorizzati dal gestore o espressamente ammessi dal presente Regolamento.
2. È vietato, ed è considerato abusivo, l'uso dell'acqua potabile per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati.
3. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua sono assoggettati al pagamento della penalità prevista ai sensi dell'art. 56 del presente Regolamento, fatta salva, ove ciò sia possibile, la facoltà del gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno ma solo di tempestiva comunicazione all'utente.
4. Sono rigorosamente vietati, e perciò considerati abusivi:
 - i prelievi d'acqua dalle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi dal consumo umano, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, quelli effettuati mediante applicazione, alle bocche erogatrici predette, di tubazioni, anche solo provvisorie, allo scopo di convogliare acqua;
 - i prelievi d'acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non da parte di persone autorizzate e per gli usi a cui sono destinate;
 - i prelievi d'acqua dagli idranti antincendio per uso pubblico, se non per spegnimento d'incendi. il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati ai punti precedenti.
5. Il prelievo può essere consentito dagli impianti elencati ai punti a) e b) e c), previa contrattualizzazione di tale utilizzo e misura dei volumi prelevati attraverso contatori.
6. I prelievi abusivi determinano, oltre all'applicazione delle penalità previste ai sensi dell'art. 56 del presente Regolamento, l'obbligo del pagamento dei quantitativi abusivamente prelevati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d'uso prevalente.

Art. 34 Liquidazione giudiziale

1. Nel caso in cui sia dichiarata con sentenza l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del titolare, l'esecuzione del contratto è sospesa fino a quando il curatore

dichiara di subentrare nel contratto in luogo del titolare, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Art. 35 Divieti

1. È fatto assoluto divieto di effettuare la subfornitura dell'acqua; utilizzare l'acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura;
 - a) eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni di
 - b) distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore;
 - c) manomettere il contatore;
 - d) prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dal consumo umano;
 - e) collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
 - f) è inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
 - g) utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra

2. I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connessi con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e connessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra il Gestore procederà con la sospensione dell'erogazione idrica pubblica, fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'Utente, le modifiche necessarie.

SEZIONE C - SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO 9 - NORME GENERALI

Art. 36 Generalità dei servizi di Fognatura e Depurazione

1. Il presente Regolamento disciplina la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione agli utenti.
2. L'immissione di acque reflue di qualunque tipo e di acque meteoriche e di dilavamento nelle fognature urbane è ammessa solo previo assenso del Gestore e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
3. È vietato scaricare in fognatura sostanze pericolose, tossiche o infiammabili.
4. È vietato lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.
5. Nelle zone servite da reti fognarie separate e/o nelle quali è prevista la separazione, è fatto obbligo di separare le acque di origine meteorica dalle acque reflue di origine diversa. In particolare, in presenza di reti separate è assolutamente vietato lo scarico delle acque reflue in fognatura bianca e viceversa. L'obbligo di separazione si applica anche ai nuovi insediamenti e agli insediamenti esistenti oggetto di interventi di modifiche sostanziali della rete fognaria o di interventi edilizi di ristrutturazione e restauro degli immobili. I titolari di tali scarichi sono tenuti pertanto a provvedere agli interventi necessari, secondo le prescrizioni e i termini impartiti dal Gestore con comunicazione scritta alle utenze interessate. In caso di inerzia o inadempienza degli utenti nella regolarizzazione degli allacciamenti, l'Amministrazione comunale, a seguito di comunicazione del gestore, emetterà ordinanze che obblighino all'adeguamento della separazione degli scarichi per tutte le utenze allacciate e da allacciare agli specifici tratti fognari oggetto di intervento di separazione. L'Amministrazione comunale territorialmente competente, a seguito del parere del gestore, potrà stabilire l'emissione di diverse prescrizioni o deroghe, in relazione a particolari condizioni tecniche o ambientali.
6. In prossimità di un corpo idrico recettore dovrà essere verificata con il gestore del corpo idrico la possibilità che le acque meteoriche confluiscono nel corpo idrico stesso, previo parere degli Enti competenti e previo rilascio dell'autorizzazione da parte di ARPAE allo scarico in acque superficiali secondo le specifiche del successivo art.41.
7. Per gli scarichi già attivi al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (scarichi o allacciamenti esistenti) l'immissione dei reflui può proseguire senza il permesso scritto del Gestore, fermo restando l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, in particolare per gli scarichi diversi da quelli domestici.

TITOLO 10 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

Art. 37 Obbligatorietà dell'allacciamento

1. Nelle zone servite all'interno degli agglomerati è fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche.
2. Deroche all'obbligo di allacciamento possono essere previste dall'Amministrazione Comunale in relazione a particolari condizioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendano eccessivamente difficoltosa o onerosa la realizzazione dell'allacciamento, previo parere del gestore.
3. Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento, in agglomerato:
 - a) I proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili, all'atto dell'acquisizione del titolo abitativo edilizio (permesso a costruire ecc..)
 - b) I proprietari di edifici, insediamenti civili esistenti e da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto dell'acquisizione del titolo abitativo edilizio, quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua prelevata e dello scarico in essere.
 - c) Chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento fognario esistente.
 - d) I titolari (o i responsabili) di insediamenti temporanei, intendendosi per tali le installazioni, fisse o mobili, per sagre paesane, giostre, circhi, manifestazioni ricreative e sportive in genere, e gli spettacoli viaggianti.
4. Nel caso in cui il gestore, in applicazione di quanto indicato nel Piano d'ambito, dovesse procedere con l'estensione della rete fognaria nera o mista collegata ad idoneo impianto di trattamento ad aree precedentemente non servite, provvederà ad inviare agli utenti le comunicazioni all'allaccio e, in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'allaccio, a inoltrare all'Amministrazione Comunale territorialmente competente, le informazioni e comunicazioni funzionali all'eventuale emissione di atti idonei all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria per i titolari degli scarichi.
5. Il gestore, nell'ambito della propria attività di verifica sulle reti fognarie, ha il dovere di segnalare all'Amministrazione Comunale l'inosservanza dell'obbligo di allacciamento, affinché quest'ultimo possa emettere idonea ordinanza di allacciamento.

Art. 38 Modalità di allacciamento

1. L'allacciamento fognario è l'operazione che consente di collegare l'impianto di utenza alla rete locale di fognatura.
2. Gli scarichi privati in fognatura devono essere convogliati in un pozzetto di ispezione e transito (pozzetto di allacciamento), situato di norma in proprietà privata, in prossimità del confine tra proprietà privata e pubblica.

3. La realizzazione della rete interna sino al pozzetto di allacciamento, compreso, è a carico dell'utente.
4. La realizzazione dell'allacciamento dal pozzetto di consegna alla rete fognaria pubblica è di norma a cura del gestore con oneri a carico dell'utente, secondo quanto indicato nel Tariffario per la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari e per lo svolgimento delle prestazioni accessorie.
5. Il Gestore può delegare il privato alla realizzazione del collegamento alla rete esistente, mantenendo l'alta sorveglianza sui lavori con oneri a carico del privato. Si specifica che l'allacciamento alla rete esistente potrà essere effettuato esclusivamente a seguito di verifica positiva da parte del tecnico incaricato per l'alta sorveglianza.
6. È vietato di norma l'allacciamento alla rete fognaria in pressione.
7. I nuovi allacciamenti devono essere realizzati secondo le prescrizioni e le specifiche tecniche indicate dal gestore nell'Addendum e nel parere, in conformità alle norme tecniche di settore.
8. L'allacciamento fino al pozzetto di allacciamento è pertinenza della infrastruttura fognaria pubblica, pertanto, anche se posto su proprietà privata, esso rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale/Società degli asset di competenza e in gestione al Servizio Idrico Integrato. Per tutte le tubazioni e/o impianti configurabili come opera pubblica che verranno ubicati in proprietà privata dovrà essere stipulato apposito atto di servitù.
9. L'utente è tenuto a non danneggiare le opere di proprietà pubblica eventualmente ricadenti in area privata.
10. Il gestore ha in carico la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allacciamento dalla sezione di uscita del pozzetto di allacciamento fino all'innesto alla rete pubblica.
11. Il titolare dello scarico ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori, della conservazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei rifacimenti e delle verifiche di regolare funzionamento della rete interna, fino al pozzetto di ispezione e transito (pozzetto di allacciamento) incluso.

Art. 39 Procedura di allacciamento a reti fognarie

1. Coloro i quali intendono allacciarsi alla rete fognaria, sia essa bianca, nera o mista, dovranno inoltrare al gestore apposita richiesta "*parere allo scarico*". Tale richiesta è da inoltrare per i seguenti casi:
 - a) "*Allaccio nuovo*" da realizzare
 - b) "*Allaccio predisposto*": collegamento di una fognatura privata interna ad un allacciamento predisposto mai utilizzato (es. lottizzazioni, allacci già predisposti in estensioni/risanamenti)
 - c) "*Allaccio da regolarizzare*": regolarizzazione di uno scarico già attivo, ma non regolarizzato ai sensi del Regolamento previgente
 - d) "*Allaccio da modificare*": modifica degli impianti fognari interni già allacciati e regolarizzati

2. Il Gestore valuta la richiesta e in caso di esito positivo rilascia il *“Nulla osta allo scarico”* / *“Autorizzazione all’allaccio”* contenente le indicazioni tecniche e operative da rispettare. Nel *“Nulla osta allo scarico”* / *“Autorizzazione all’allaccio”* il Gestore specifica in particolare:
 - i riferimenti a cui inviare la richiesta dell’eventuale preventivo nel caso di realizzazione del nuovo allaccio, che dovrà richiamare altresì il *“nulla osta allo scarico”* già ottenuto.
 - le modalità di verifica degli impianti realizzati.
3. A conclusione positiva del procedimento il Gestore può rilasciare un *“Benestare allo scarico”*.
4. Le modalità specifiche da seguire per l’espletamento delle suddette attività sono riportate nell’Addendum al presente regolamento.
5. Di norma è previsto un unico allacciamento per tipologia di acqua collettata per ciascun fabbricato. Eventuali allacciamenti ulteriori al servizio del medesimo fabbricato od insediamento dovranno espressamente essere autorizzati dal Gestore. Nel caso di fabbricati con più proprietari, la domanda di *“parere allo scarico”* dovrà essere presentata da un solo soggetto proprietario in rappresentanza degli altri o dall’amministratore se presente.
6. In presenza contemporanea di fognature pubbliche nere e miste entrambe collettate all’impianto di depurazione, l’allacciamento delle acque nere sarà collegato prioritariamente alla rete fognaria nera. Su espressa e motivata richiesta del Titolare dello scarico, il Gestore può concedere il nulla osta all’allaccio totale o parziale delle acque nere del fabbricato alla rete mista collettata al depuratore.
7. Nel caso sia già presente un allacciamento al lotto o al fabbricato, ancorché mai utilizzato, che presenti per l’utenza condizioni analoghe a quelle normalmente assicurate, sarà prioritariamente utilizzato tale allacciamento.
8. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 101 comma 7 lett. a, b, c, d, del D.lgs. 152/2006 devono presentare al Gestore, contestualmente alla richiesta di *“Parere allo scarico”*, una dichiarazione con annessa documentazione comprovante che gli scarichi derivanti dalle loro attività sono assimilati agli scarichi delle acque reflue domestiche secondo i criteri di cui alla normativa regionale in materia. Il Gestore si riserva il diritto di richiedere al Titolare dello scarico ulteriore documentazione per accertamenti sulla natura dello scarico, ai fini del rilascio dell’eventuale *“benestare allo scarico”*. Il Gestore può verificare in qualunque momento il mantenimento delle caratteristiche che ne hanno determinato l’assimilazione.
9. I titolari degli scarichi industriali e assimilati alle acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 101 comma 7 bis e comma 7 lett. e) e f) del D.lgs. 152/2006 devono presentare la domanda all’Ente competente.

Art. 40 Allacciamenti esistenti

1. Per definire la disciplina degli allacciamenti esistenti è necessario determinare la proprietà della condotta di allacciamento che si trova su suolo pubblico.
2. Sono considerati pubblici tutti gli impianti attualmente presenti su area pubblica realizzati o presi in carico dal gestore prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'eventuale verifica di funzionamento delle opere di allacciamento di proprietà privata su suolo pubblico è a carico del privato.
4. A fronte di richieste di pronto intervento e in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza o di grave disagio per la collettività, il gestore garantisce la messa in sicurezza ed il ripristino anche dell'impianto fognario privato insistente su area pubblica.
5. Gli allacciamenti privati esistenti su suolo pubblico rimangono di competenza del privato fino al momento dell'eventuale rifacimento ad opera del gestore. In tali casi, il gestore prende in carico l'allacciamento insistente su area pubblica, il quale diventa di proprietà pubblica.

Art. 41 Acque meteoriche in pubblica fognatura

1. Gli scarichi di acque meteoriche non contaminate (acque meteoriche di dilavamento delle coperture ed aree esterne di transito e sosta veicoli degli insediamenti civili) o di seconda pioggia di dilavamento di aree esterne di stabilimenti produttivi (considerate immissioni non contaminate quando, avendo separato le acque di prima pioggia, si esaurisce o è reso trascurabile il rischio di contaminazione) in una rete fognaria di competenza del gestore del SII è possibile esclusivamente in presenza di una rete mista o bianca idraulicamente compatibile, e se non ci sono validi recapiti alternativi. L'autorizzazione di tali scarichi nella rete fognaria non è richiesta, ma è necessario il parere del gestore del SII nell'ambito della richiesta di allacciamento, che potrà prescrivere anche la realizzazione di dispositivi anti-riflusso.
2. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento contaminate o di prima pioggia provenienti da stabilimenti o insediamenti industriali si caratterizzano come acque di scarico di tipo industriale da assoggettare alla disciplina degli scarichi, compreso il regime autorizzativo. Possono essere scaricate nella fognatura, se autorizzate, con le modalità ed alle condizioni degli scarichi industriali, compatibilmente con le caratteristiche idrauliche della rete fognaria.
3. Gli elaborati progettuali relativi alle opere destinate alle acque di prima pioggia e a quelle di dilavamento sono soggetti all'approvazione preventiva del gestore che imporrà le prescrizioni ritenute utili al corretto funzionamento della rete fognaria in cui avverrà lo scarico.

TITOLO 11 - AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IN RETE FOGNARIA

Art. 42 Procedure di autorizzazione

1. Sono da considerare acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal

metabolismo umano e da attività domestiche. Sono quindi acque reflue domestiche quelle suddette anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni. Gli “scarichi domestici in pubblica fognatura” e quelli “assimilati ai domestici” secondo l’art. 101, comma 7, lett. a), b), c), d) del Dlgs 152/2006 (nel seguito “scarichi domestici”), sono sempre ammessi, nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente, fatta salva la capacità del sistema fognario depurativo di trattarli conformemente alla normativa vigente in materia. Non richiedono autorizzazione allo scarico specifica, ma solo richiesta di allacciamento da presentare al gestore e al Comune competente per territorio con le modalità indicate dallo stesso Comune. Nell’ambito di tale richiesta il gestore rilascia apposito parere inteso come “nulla osta” e/o “benestare allo scarico”.

A titolo esemplificativo sono considerate acque reflue domestiche quelle derivanti da:

- installazioni/impianti, nuclei o edifici isolati in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni e servizi purché provenienti esclusivamente dai servizi igienici annessi e scaricate in maniera separata;
- edifici di culto;
- edifici dedicati agli spettacoli e ai giochi;
- attività alberghiere e ricettive;
- stabilimenti balneari;
- attività di ristorazione;
- attività di acconciatore (parrucchiere e, barbiere), istituti di bellezza e servizi per tolettatura animali
- lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all’utenza residenziale
- vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa
- ambulatori medici, studi veterinari, odontoiatrici o simili, purché le acque reflue originate dai laboratori di analisi e ricerca abbiano trattamenti adeguati, con scarichi distinti o parzializzati, o vengano smaltite come rifiuto;
- ospedali, case di riposo o istituti di cura purché le acque reflue originate dai laboratori di analisi diagnostica e ricerca abbiano trattamenti adeguati, con scarichi distinti o parzializzati, o vengano smaltite come rifiuto
- scuole, di ogni ordine e grado, e sedi universitarie, purché le acque reflue originate dai laboratori di analisi e ricerca abbiano trattamenti adeguati, con scarichi distinti o parzializzati, o vengano smaltite come rifiuto
- strutture connesse al commercio di animali di cui all’art. 5, comma 1, della L.R. n. 5 del 17 febbraio 2005, nonché gli allevamenti per cani e gatti
- Impianti natatori, piscine private annesse alla residenza e ad attività alberghiera e di ristorazione (albergo, agriturismo, ristorante, ecc.)
- impianti per il trattamento delle acque non reflue (filtri, addolcitori, membrane, ecc.) ad uso domestico
- impianti di raffrescamento (acque di condensa) per ambienti non adibiti ad attività di lavorazione industriale (abitazioni, uffici, negozi, etc).

- Magazzini ortofrutticoli (senza scarico acque di lavorazione)
 - Magazzini di granaglie e prodotti amidacei (senza lavorazione)
2. Gli scarichi industriali e industriali assimilati ai domestici secondo l'art. 101, comma 7bis e comma 7, lett. e), f) del Dlgs 152/2006 (nel seguito "scarichi industriali"), in pubblica fognatura devono essere autorizzati con le modalità indicate dagli enti competenti, previo parere obbligatorio e vincolante del gestore. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lgs.152/2006
 3. Il gestore può richiedere integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 43 Modifiche dell'insediamento o del recapito dello scarico

1. In caso di modifiche dell'insediamento o del recapito dello scarico che comportano variazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle acque di scarico, deve essere richiesta una nuova autorizzazione/ parere.

Art. 44 Diffida, revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può diffidare, sospendere o revocare l'autorizzazione allo scarico in caso di inosservanza delle prescrizioni, anche su segnalazione del gestore.
2. Il gestore può chiedere all'autorità competente di vietare l'immissione in fognatura di scarichi non conformi al parere di conformità.

TITOLO 12- PRESCRIZIONI GENERALI PER GLI SCARICHI

Art. 45 Limiti di accettabilità degli scarichi

1. Gli scarichi industriali devono garantire i parametri di qualità del reflujo previsti dalla normativa e da eventuali prescrizioni del gestore del SII, che potrà richiedere trattamenti adeguati prima dell'immissione in fognatura.
2. Il gestore definisce i limiti di accettabilità degli scarichi in fognatura, in base alle caratteristiche degli impianti di depurazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. I limiti di accettabilità allo scarico in fognatura potranno essere derogati, espressamente dal gestore, rispetto a quelli di cui alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006, qualora sussistano condizioni, che garantiscano il corretto funzionamento del sistema di depurazione e siano tali da non compromettere la qualità dello scarico, il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

Art. 46 Bilancio idrico degli scarichi industriali

1. Ove prescritto dal gestore, i titolari di scarichi in fognatura urbana sono tenuti ad installare ed a garantire il corretto funzionamento nel tempo di strumenti per la misura della quantità delle acque scaricate e di campionatori per la verifica della qualità delle acque scaricate.
2. Tali misuratori e campionatori devono essere installati a cura ed a spese del Titolare dello scarico, previo accordo con il Gestore riguardo alla tipologia, alle caratteristiche ed alle modalità di installazione. Il Gestore, dopo l'installazione, esegue le verifiche d'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi, se del caso, all'applicazione del sigillo di garanzia.
3. L'installazione, la sostituzione, la manutenzione e/o la riparazione dei misuratori e dei campionatori è a cura ed a spese del Titolare dello scarico, che è altresì tenuto a segnalare tempestivamente al Gestore guasti e blocchi o altri malfunzionamenti riscontrati, prima di togliere il sigillo di garanzia, se presente, al fine di permettere al Gestore il ripristino del sigillo.
4. Il gestore ha facoltà a suo insindacabile giudizio di prevedere l'installazione nel punto di scarico in pubblica fognatura di propri contatori e/o campionatori da utilizzare per la verifica in contraddittorio delle caratteristiche del refluo scaricato.
5. I titolari di scarichi in fognatura urbana che si approvvigionano, totalmente o in parte, da fonti autonome diverse dagli acquedotti inclusi nel Servizio Idrico Integrato sono tenuti ad installare ed a garantire il corretto funzionamento nel tempo di strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate autonomamente.
6. I misuratori relativi agli scarichi di cui al precedente punto 5 devono essere installati a cura ed a spese del Titolare dello scarico, previo accordo con il Gestore riguardo alla tipologia, alle caratteristiche ed alle modalità di installazione. Il Gestore, dopo l'installazione, esegue le verifiche d'idoneità tecnica dell'apparecchio e dell'impianto e procede poi, se del caso, all'applicazione del sigillo di garanzia.
7. I titolari di scarichi in fognatura urbana che si approvvigionano, totalmente o in parte, da fonti autonome diverse dagli acquedotti inclusi nel Servizio Idrico Integrato sono obbligati all'autodenuncia al Gestore dei dati rilevati dai misuratori installati e i quantitativi d'acqua prelevati da fonti autonome entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della rilevazione.
8. Tutti i misuratori e i campionatori devono essere installati in posizione di facile accesso, protetti dal gelo e resi disponibili alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del loro buon funzionamento anche tramite sistemi di controllo da remoto.
9. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può disporre, ai sensi dell'art. 131 del d. lgs. 152/2006, l'obbligo di installazione di misuratori di portata e di strumenti per il controllo in automatico degli scarichi contenenti sostanze pericolose, nonché prescrivere le modalità di gestione degli strumenti stessi e di conservazione dei relativi risultati.

Art. 47 Acque di aggettamento

Le acque di aggettamento possono confluire in pubblica fognatura solamente nel caso in cui sia preferibile sotto il profilo tecnico-economico previo parere del Gestore del servizio idrico integrato.

1. Al fine dell'espressione del parere di cui al punto precedente è necessario fornire al gestore:
 - Parere/Autorizzazione all'attivazione di impianto Wellpoint rilasciato da ARPAE
 - Mappa con inquadramento zona di intervento
 - Planimetria con indicata la posizione dell'allaccio alla rete di pubblica fognatura
 - Relazione tecnica con caratteristiche dello scarico e portate
 - Analisi delle acque di falda per rispetto del D.Lgs. 152/06, Parte III, All. 5, Tab. 3, limiti per acque superficiali e limiti per fognatura.

Art. 48 Divieto di scarico di determinate sostanze

1. È vietato scaricare in fognatura le sostanze pericolose elencate nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, tra cui:
 - a) sostanze esplosive o infiammabili (benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici e aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario), comburenti, irritanti, nocive, tossiche (o che potrebbero causare formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, etc), cancerogene, mutagene, teratogene, corrosive (es. reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse ;
 - b) sostanze che possono dare luogo a reazioni pericolose;
 - c) sostanze che possono ostacolare il funzionamento degli impianti di depurazione.
 - d) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10° C e i 38° C, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - e) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
 - f) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - g) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto alla manutenzione o per l'ambiente.
2. In particolare, è vietato lo scarico di:
 - a) oli minerali e loro emulsioni;

- b) sostanze inquinanti non biodegradabili;
 - c) acque di vegetazione provenienti da industrie conserviere;
 - d) liquidi di lavaggio di cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici o petroliferi;
 - e) rifiuti solidi, liquidi o gassosi;
 - f) acque calde con temperatura superiore a 40°C;
 - g) reflui provenienti da allevamenti zootecnici o da macelli;
 - h) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno;
 - i) fanghi e sedimenti di impianti per il trattamento di acque di prima pioggia.
3. L'inosservanza degli elencati divieti espone il Titolare dello scarico a rispondere, nei confronti del Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 per lo smaltimento incontrollato di rifiuti.

Art. 49 Sversamenti accidentali nell'ambito di scarichi industriali

1. Nel caso di sversamenti accidentali o involontari di qualsiasi sostanza vietata, o in quantità superiore ai limiti consentiti, che pervengano o che possano pervenire in pubblica fognatura, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, Il titolare dello scarico, o chiunque provochi lo sversamento, è tenuto a dare immediata comunicazione al gestore, ad ATERSIR, alla struttura provinciale di ARPAE, all'unità operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda AUSL. Tale comunicazione deve avvenire, non appena riscontrato l'accaduto, tramite contatto al numero telefonico di pronto intervento del gestore, ed essere confermata per iscritto entro le 24 ore successive, per consentire al gestore la tempestiva adozione di misure necessarie al contrasto degli effetti dannosi dello sversamento presso gli insediamenti, la rete fognaria e/o l'impianto di depurazione terminale.
2. Il titolare dello scarico è tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici del gestore, allo scopo di ridurre o evitare le conseguenze dello sversamento.
3. Su richiesta del gestore, l'Autorità competente potrà emanare ordinanze finalizzate a ridurre il carico inquinante affluente al depuratore terminale interessato da disfunzioni connesse agli sversamenti accidentali.
4. Qualora lo scarico interessato produca gravi danni alle reti e /o agli impianti del Servizio Idrico Integrato, il gestore si riserva la possibilità di richiedere alle Autorità competenti l'immediata sospensione dell'autorizzazione allo scarico e di rivalersi sul Titolare dello stesso.
5. Le comunicazioni, ancorché tempestive, dell'evento accidentale non liberano il Titolare dello scarico dalle responsabilità e dalle sanzioni conseguenti ai sensi della normativa vigente e dal rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Gestore.

Art. 50 Divieto di diluizione degli scarichi

1. I limiti di accettabilità degli scarichi non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.
2. Il divieto di diluizione si applica sia allo scarico finale che agli scarichi parziali.

TITOLO 13- IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Art. 51 Obbligo di pretrattamento

1. Il gestore può prescrivere, in conformità alla disciplina regionale e ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 152/2006, l'adozione di adeguati impianti di pretrattamento. In particolare modo per gli scarichi industriali e assimilati (D. Lgs. 152/06 art. 101 comma 7 lettere e, f e comma 7 bis), tali impianti dovranno avere caratteristiche tali da rispettare limiti allo scarico.
2. Gli impianti di pretrattamento devono essere progettati, realizzati e gestiti in maniera efficiente a cura e spese dell'utente.
3. Il gestore può imporre specifiche procedure di controllo e gestione degli impianti di pretrattamento.
4. La gestione degli impianti di pretrattamento delle acque reflue prima dell'immissione in fognatura avviene a cura e spese del Titolare dello scarico e sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, specialmente per quanto attiene il rispetto ed il mantenimento nel tempo del rispetto delle prescrizioni stabilite in sede di autorizzazione/parere.
5. Il Titolare è tenuto a gestire i propri impianti di pretrattamento secondo le regole dell'arte e adottando tutte le misure capaci di assicurare la migliore efficienza depurativa ottenibile con i processi e le tecnologie impiegati.
6. La disattivazione dell'impianto di pretrattamento di scarichi industriali e assimilati (D. Lgs. 152/06 art. 101 comma 7 lettere e, f e comma 7 bis) per lavori di manutenzione deve essere concordata preventivamente con il Gestore, cui va formalmente comunicata la data dell'intervento.
7. Nel caso di arresto degli impianti di pretrattamento, dovuti ad avaria o ad altri fatti imprevisi o imprevedibili, il Titolare dello scarico industriale e assimilati (D. Lgs. 152/06 art. 101 comma 7 lettere e, f e comma 7 bis) è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore, prima telefonicamente e quindi in forma scritta; analoga comunicazione deve essere data in caso di alterazione delle caratteristiche delle acque immesse nella fognatura urbana, fermo restando quanto disposto nell'art. 47 per gli sversamenti accidentali.

Art. 52 Caratteristiche degli impianti di pretrattamento

1. Gli impianti di pretrattamento devono garantire l'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti nello scarico, fino al raggiungimento dei limiti di accettabilità definiti nelle autorizzazioni di settore.
2. Gli impianti devono essere dimensionati in base alle portate e ai carichi inquinanti dello scarico.
3. Nel caso che gli scarichi domestici siano dotati, prima dell'immissione nella rete interna o nella fognatura pubblica, di vasca settica di tipo Imhoff, questa deve essere ispezionabile e, per quanto possibile, ubicata fuori dai muri perimetrali dell'edificio. Non devono, in nessuno caso, essere immesse nella fossa acque meteoriche.

TITOLO 14- CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE

Art. 53 Conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane

1. È vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al divieto di cui al punto precedente, ai sensi dell'art.110 del D. Lgs. 152/2006, e in accordo con quanto definito nell'art. 6 della DGRER 1053/2003, l'Autorità competente (ARPAE), può autorizzare il gestore a smaltire, nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, rifiuti liquidi:
 - a) in relazione a particolari esigenze;
 - b) nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto;
 - c) limitatamente alle tipologie di rifiuti compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'Autorità competente (ARPAE), è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite previsti dalla normativa, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
 - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti per insediamenti, installazioni o edifici isolati ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
 - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane,

nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

4. Le attività del presente articolo sono possibili purché non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

TITOLO 15 - CONTROLLI E VERIFICHE (FOGNATURA E DEPURAZIONE)

Art. 54 Diritto di accesso e controllo

1. I dipendenti e/o gli incaricati del gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata per assicurare la regolarità dell'impianto e del servizio.
2. Nel caso di controlli finalizzati a quantificare l'entità degli scarichi in pubblica fognatura, ai fini della loro ammissibilità e tariffazione:
 - i controlli riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se pertinenti, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo;
 - sarà redatto apposito verbale di tutte le operazioni effettuate da consegnare in copia al titolare dello scarico.
3. Contestualmente alla consegna del verbale verranno comunicati la data, il luogo e l'ora dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa essere presente, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
4. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi delle pubbliche fognature, il Gestore, ai sensi degli artt. 128 comma 2, 165 del D. Lgs. 152/2006 e delibera ARERA 665/2017/R/idr, organizza un servizio di controllo, secondo le modalità previste nella Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato sottoscritta con l'Agenzia, avvalendosi di proprio personale e delle proprie strutture di laboratorio chimico e biologico per le attività di accertamento e campionamento, per l'espletamento delle analisi nonché di personale incaricato o di fornitori.
5. Il Gestore esegue il controllo di propria competenza delle immissioni nelle reti fognarie pubbliche di scarichi industriali, sia direttamente nei punti di scarico sia lungo le reti fognarie, in sezioni di propria scelta.
6. I controlli diretti delle caratteristiche degli scarichi industriali sono compiuti in apposito pozzetto installato nei punti indicati dall'atto di autorizzazione allo scarico e, se non specificato, nel pozzetto posto immediatamente a monte del punto di immissione nella pubblica fognatura. Nel caso in cui le acque reflue dello stabilimento contengano o possano contenere le sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza D. Lgs. 152/2006, il punto di controllo si intende stabilito subito a valle dell'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di pretrattamento eventualmente presente.

7. I punti di controllo devono essere in posizione resa accessibile al personale incaricato dal gestore per tutte le operazioni necessarie e, comunque, in luoghi a disposizione del Titolare dello scarico industriale. Il personale deve poter accedere ai punti di controllo nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
8. Quando i controlli hanno lo scopo di accertare la rispondenza dello scarico ai limiti stabiliti dall'autorizzazione o il valore dei parametri necessari per l'applicazione della tariffa, tutti i prelievi, se richiesto dal Titolare dello scarico, devono essere suddivisi in due campioni, uno dei quali è consegnato al Titolare dello scarico o ad un suo delegato.
9. Quando sia necessario, a giudizio del personale incaricato dei controlli, possono essere effettuati saggi, prelievi e misurazioni sulle linee di produzione e sui materiali coinvolti nei processi produttivi.
10. I controlli negli stabilimenti possono riguardare anche le condizioni di funzionamento delle apparecchiature di misura e di campionamento automatico installate sulle acque di scarico o sulle acque primarie utilizzate nei processi produttivi e nelle attività accessorie.
11. Al personale incaricato dei controlli deve essere prodotta, a richiesta, la documentazione relativa all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente, completa di tutti gli allegati. In assenza dell'atto autorizzativo, il Gestore ne dà comunicazione all'Autorità competente, per gli accertamenti della posizione del Titolare dello scarico e per l'assunzione di eventuali provvedimenti.
12. Di tutte le operazioni eseguite durante i controlli è redatto apposito verbale, un esemplare del quale è consegnato sul posto al Titolare o a suo delegato. Nel verbale devono essere indicate anche eventuali irregolarità riscontrate che sono comunicate al Titolare dello scarico in caso di difformità rispetto a quanto previsto nell'atto autorizzativo. Il gestore è tenuto ad inviare al Titolare dello scarico gli esiti delle analisi effettuate a prescindere dall'esito rilevato.
13. Il Gestore comunica, nel più breve tempo possibile, agli enti competenti per territorio, esiti analitici critici rispetto a quanto disposto nell'autorizzazione o dalla normativa vigente, per gli eventuali adempimenti di competenza.
14. Il Gestore ha facoltà di eseguire i controlli di cui al presente articolo anche ai fini della redazione e della conservazione del catasto degli scarichi produttivi nella pubblica fognatura. In tal caso ha diritto ad ottenere dal Titolare dello scarico tutte le informazioni rilevanti, anche mediante compilazione di appositi questionari.

Art. 55 Responsabilità dell'utente

1. L'utente è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno a monte del punto di scarico.
2. L'utente è responsabile dei danni causati da manomissioni o negligenza.
3. Il gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali per gli impianti interni e il loro collaudo o verifica, prima della messa in servizio degli stessi.

4. L'utente è tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici del gestore per ridurre e/o evitare le conseguenze di uno scarico non conforme.
5. Le comunicazioni, ancorché tempestive, dello scarico non conforme non liberano il titolare dello scarico dalle responsabilità e dalle conseguenze ai sensi della normativa vigente.
6. Per motivi di somma urgenza, per gravi e comprovati motivi di rischio ambientale, il Gestore potrà prescrivere l'adozione di tutti i provvedimenti necessari, compresa la interruzione degli scarichi.

SEZIONE D – ULTERIORI DISPOSIZIONI

TITOLO 16 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 Contenuto minimo dei preventivi dei lavori di allacciamento idrico e fognario

1. A seguito della richiesta di allacciamento, il gestore è tenuto a comunicare al richiedente un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari, avente almeno i contenuti previsti dall'art.20 della delibera ARERA 655/2015/R/idr.

Art. 57 Sanzioni e indennizzi

1. Gli indennizzi e le penali applicabili agli utenti per la violazione di determinati standard di qualità del servizio sono stabiliti dalla delibera ARERA 655/2015/R/idr.
2. Chiunque non rispetti quanto disposto dal presente Regolamento è passibile di sanzioni.
3. Le sanzioni amministrative e penali a carico dell'utente per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ove applicabili, si intendono disciplinate dalle norme vigenti in materia e saranno applicate dagli enti competenti.

Art. 58 Reclami

1. L'utente può presentare reclamo al gestore utilizzando le modalità indicate dal gestore nella Carta dei servizi del SII.

Art. 59 Ulteriori condizioni e specifiche

1. Il gestore può inserire nell'apposito Addendum territoriale ulteriori condizioni e specifiche non previste dal presente Regolamento unico del SII, previa approvazione di ATERSIR.
2. Il presente regolamento abroga i regolamenti del Servizio Idrico Integrato vigenti al momento della sua approvazione a far data dal 1° gennaio 2027.
3. Il Comune e gli altri Enti competenti coordinano le norme dei propri regolamenti rispetto a quanto disposto dal presente atto entro il 1° gennaio 2027.
4. Tutto ciò che è stato realizzato e autorizzato sulla base dei regolamenti del Servizio Idrico Integrato vigenti al momento dell'approvazione del presente regolamento è fatto salvo ad eccezione di sopravvenute modifiche.

Art. 60 Rinvio alla normativa vigente

1. Il presente Regolamento si conforma integralmente a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, dalle direttive ARERA e dalle normative vigenti applicabili in materia di gestione del Servizio idrico integrato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono applicabili le Leggi, le norme e gli usi della Repubblica Italiana vigenti in materia.
3. Gli aggiornamenti normativi successivi, se più restrittivi o migliorativi rispetto alle disposizioni attuali, si intendono automaticamente recepiti nel presente Regolamento senza necessità di revisione esplicita del testo, salvo diversa indicazione di ATERSIR.

STRUTTURA ADDENDUM TIPO:

1. Aspetti contrattuali
 - 1.1 Modalità di comunicazione del non utilizzo dei servizi di fognatura e depurazione per trattamento autonomo dei reflui (art.8 comma 6)
 - 1.2 Modalità di comunicazione dei dati necessari per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione da parte di titolari che provvedono all'approvvigionamento idrico tramite fonti diverse dal pubblico acquedotto (art.8 comma 12)
2. Allacciamenti alla rete fognaria
 - 2.1 Prescrizioni e specifiche per la realizzazione dei nuovi allacciamenti (art.38 comma 7)
 - 2.2 Procedure di allacciamento alle reti fognarie (art.39 comma 4)
3. Ulteriori condizioni (art.59 comma1)